



AIUTI DI STATO

APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO (ADS)

PROGRAMMA FESR CAMPANIA 2021-2027





Presidente
Angelo Rughetti

Direttore generale
Annapaola Voto

I testi della presente pubblicazione
sono stati redatti a cura di

Annapaola Voto
Enrico Camilleri
Salvo Tarantino



AIUTI DI STATO

APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO (ADS)

a cura di Annapaola Voto

PROGRAMMA FESR CAMPANIA 2021-2027



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E CENNI AL QUADRO REGOLAMENTARE

di *Annapaola Voto*

La disciplina degli aiuti di stato costituisce, dalla sua introduzione, un elemento rilevante da considerare nel contesto dei processi di attuazione della politica di coesione e, quindi, del PR FESR Campania 2021 – 2027 (d'ora in avanti PR).

La necessità di osservare il quadro normativo applicabile in materia non si limita al caso del sostegno al sistema produttivo, ma investe, più generalmente, una pluralità di fattispecie riconducibili all'implementazione delle linee di policy delineate con il PR, specie con riferimento alla nozione di aiuto di stato definita con la Comunicazione della Commissione: 262/2016 ove tale concetto è chiaramente individuato nell'alveo regolatorio dell'Art. 107(1) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in avanti TFUE).

In considerazione di quanto sopra, pertanto, in relazione alla singola procedura/operazione che prevede la concessione di un sostegno del PR, andrebbe comunque verificata la presenza delle quattro condizioni cumulative di applicazione delle norme in materia di aiuti:

1. la natura pubblica delle risorse utilizzate (elemento questo che nel caso del PR è dato);
2. il fatto che l'impiego della risorsa pubblica favorisca talune imprese, laddove per impresa si intende il riferimento a qualunque soggetto, a prescindere dalla sua natura giuridica, che svolga un'attività economica, intesa, quest'ultima, come la produzione di beni e/o servizi per un dato mercato;
3. la possibilità che l'intervento pubblico sia suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri e che, di conseguenza
4. tale intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza.

È evidente che la complessità della materia e l'ampia articolazione del quadro normativo di riferimento, impongono di focalizzare l'attenzione, nel contesto di uno strumento quale quello di cui queste note costituiscono una presentazione, sugli elementi di maggiore rilievo per l'attuazione del PR.

Pertanto, fermo restando la necessità di valutare l'applicabilità delle norme alla singola fattispecie e, conseguentemente e se del caso, far riferimento alle basi giuridiche applicabili, il lavoro che qui viene presentato focalizza la propria attenzione su quelle basi giuridiche prevalentemente in uso nell'attuazione dei programmi regionali.

Sotto questo profilo, come è noto, il Reg. (EU) 2014/651 (c.d. GBER) rappresenta la base giuridica generale per una gamma estremamente ampia di categorie di aiuti di stato concessi in esenzione dall'obbligo di notifica ex Art. 108(3) TFUE.

Questo regolamento è stato oggetto di numerosi processi di modifica, l'ultimo dei quali nel mese di luglio del 2023. Queste modifiche si sono rese necessarie sia per quella che potremmo definire una "manutenzione ordinaria" per l'adeguamento dello strumento normativo, sulla scorta dell'esperienza maturata e/o a decisioni della Corte di Giustizia, nonché per una più puntuale definizione di misure di aiuto connesse con gli obiettivi delle politiche unionali in materia di energia e ambiente, sia per le "manutenzioni straordinarie" che si sono rese necessarie a causa di eventi imprevedibili quali la pandemia da Covid-19 e il conflitto russo ucraino scoppiato nel 2022.

In entrambi i casi le risposte unionali che sono state introdotte hanno imposto profonde modifiche al regolamento GBER, in alcuni casi (si pensi agli aiuti in campo energetico) rendendo più preciso, ma anche più complesso il quadro di riferimento.

Un'altra norma ordinariamente presa in considerazione per il sostegno concedibile dal PR, è il c.d. regolamento "de minimis", ovvero, nel caso del presente ciclo di programmazione, il Reg. 2831/2023. Posto che tecnicamente il sostegno concesso su queste basi non costituisce aiuto di stato ai sensi dell'Art. 107(1) TFUE, nel contesto del documento prodotto tale norma è in alcuni casi presa in considerazione quale soluzione per la concessione di un sostegno del PR.

L'analisi di dettaglio, che prende a riferimento le linee di policy del PR tradotte negli obiettivi specifici dello stesso, mira pertanto a fornire uno strumento agile e operativo per la programmazione, l'attuazione e la gestione delle misure di sostegno che implicano l'applicazione di norme in materia di aiuti di stato fornendo suggerimenti e indicazioni utili circa la norma di riferimento applicabile.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento prodotto è strutturato in tre distinte sezioni.

La prima prende a riferimento i contenuti della già citata Comunicazione n. 262/2016 relativa alla nozione di aiuto di stato e si propone di fornire gli elementi concettuali essenziali ai fini della disamina circa l'applicabilità al singolo caso della disciplina in materia.

La seconda parte, maggiormente operativa, prende a riferimento la struttura del PR e per ciascuna delle Azioni in cui lo stesso è articolato tenendo conto di quanto ai contenuti programmatici, individua almeno una base giuridica applicabile in materia di aiuti di stato e ne fornisce gli elementi essenziali quali le condizioni di applicazione, le spese ammissibili, le intensità o gli importi massimi di aiuto applicabili. I contenuti proposti, considerata l'ampiezza del quadro programmatico, non hanno la pretesa di fornire una risposta a tutti i casi possibili in cui il processo di attuazione potrà tradursi: tuttavia, costituiscono una approssimazione ragionevole delle modalità di attuazione alla luce di quanto prefigurato in sede di programmazione.

La terza parte si limita a segnalare essenzialmente la possibilità di applicazione, anche nel caso di ricorso al GBER, delle Opzioni Semplificate di Costo disciplinate dal Reg. (UE) 1060/2021 e le implicazioni connesse all'applicazione obbligatoria delle stesse OSC sulla base di quanto alle disposizioni dell'Art. 53(2) del medesimo regolamento.

AIUTI DI STATO

LA NOZIONE

COM.CE 262/2016



ART. 107 § 1 TFUE - AIUTI DI STATO


«1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».



ART. 107 §2 TFUE - AIUTI COMPATIBILI




ART. 107 §3 - AIUTI COMPATIBILI



UNA CLASSIFICAZIONE

AIUTI DI STATO ART. 107 §1 TFUE	AIUTI DI MINIMIS
Aiuti compatibili con art. 107 §1 Esenti dall'obbligo di notifica	Aiuto al di fuori del campo di applicazione dell'Art. 107 §1
Aiuti compatibili con il TFUE a seguito di Procedura di Notifica sulla base di una decisione della CE	



**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA
NOZIONE DI AIUTO DI STATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 107 §1 DEL TFUE (262/2016)**

**DEFINISCE GLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE IN
MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI AIUTO DI STATO.**

ART. 107 § 1 TFUE - AIUTI DI STATO



LE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO SI APPLICANO SOLO SE IL BENEFICIARIO DI UNA MISURA È «UN'IMPRESA»

NOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La CdG ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica. Non è possibile redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non presentano mai carattere economico.

NOZIONE DI IMPRESA

Qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento

**Stato giuridico dell'ente =
ininfluente**

Una associazione o società sportiva può essere considerata un'impresa ai sensi dell'Articolo 107 §1 TFUE così come enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica.

L'applicazione delle norme non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli utili.

Anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato.

Un ente viene qualificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica.

Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

ATTIVITÀ NON ECONOMICA

PUBBLICI POTERI DELLO STATO

1. Le forze armate o le forze di pubblica sicurezza;
2. La sicurezza e il controllo della navigazione aerea;
3. La sicurezza e il controllo del traffico marittimo;
4. La sorveglianza antinquinamento;
5. L'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione delle sentenze di reclusione;
6. La valorizzazione e il rilancio di terreni pubblici da parte delle pubbliche autorità;
7. La raccolta di dati da utilizzare a fini pubblici basata su un obbligo legale di dichiarazione imposto alle imprese interessate.

Se svolge un'attività economica che può essere dissociata dall'esercizio dei suoi pubblici poteri, l'ente pubblico agisce come impresa in ordine a tale attività.

L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato è un'attività non economica.

La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca, oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture.

Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare privata e pubblica e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria.

Nel caso di contributi finanziari che coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio, essi non possono essere considerati una retribuzione del servizio prestato: non alterano pertanto il carattere non economico del servizio.

ORIGINE STATALE



La Concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente **mediante risorse statali e l'imputabilità di queste misure allo Stato** sono due condizioni cumulative separate per la sussistenza degli aiuti di Stato

RISORSE STATALI

Le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico, comprese le risorse di enti infrastatali e, **in determinate circostanze, le risorse degli enti privati.**

Il fatto che un'istituzione del settore pubblico sia o meno autonoma è irrilevante.

- **Il trasferimento di risorse statali** – forme: quali sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale di imprese nonché prestazioni in natura, un impegno fermo e concreto a rendere disponibili risorse statali. Non è necessario che avvenga un trasferimento positivo di fondi, è sufficiente una rinuncia a delle entrate statali.
- **Autorità pubbliche forniscono beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, o investano in un'impresa in modo non conforme al criterio dell'operatore in un'economia di mercato.**
- La concessione di un **accesso al demanio pubblico** o alle risorse naturali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata.

Il « criterio dell'investitore in un'economia di mercato »: si applica al fine di stabilire se l'investimento di un ente pubblico costituisca un aiuto di Stato. Si tratta di **valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato** di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato **avrebbe realizzato l'investimento in questione**



Notifica per certezza del diritto

« Una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, § 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica »

(cfr. Reg. 2282/2015, Allegato 1 punto 1 lett. d)

Vantaggio


Un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato

**La forma
precisa della
misura
è irrilevante**

Vantaggio indiretto

Il vantaggio conferito a imprese diverse da quelle alle quali le risorse statali sono direttamente trasferite (vantaggio indiretto).

Una data misura può anche costituire un vantaggio diretto per l'impresa beneficiaria e **un vantaggio indiretto per altre imprese.**



DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti.

E' sufficiente che l'aiuto consenta all'impresa di mantenere una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe in assenza di aiuto.

E' sufficiente che esso conferisca un vantaggio al beneficiario, alleviando le spese cui dovrebbe altrimenti far fronte nell'ambito della propria normale attività.

INCIDENZA SUGLI SCAMBI

Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi (intraunionali), questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto.

L'importo relativamente ridotto dell'aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati

Per accertare l'incidenza sugli scambi non è necessario definire il mercato o effettuare un'indagine dettagliata dell'impatto della misura sulla posizione concorrenziale del beneficiario e dei suoi concorrenti

INCIDENZA SUGLI SCAMBI

In diverse decisioni, la CE ha ritenuto che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura in esame avesse un impatto prettamente locale e, di conseguenza, nessuna incidenza sugli scambi tra Stati membri



Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi (intraunionali), questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto.

Strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale.

Manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri.

Ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria che forniscono i normali servizi sanitari destinati alla popolazione locale.

Mezzi di informazione e/o prodotti culturali che hanno un pubblico limitato a livello locale.

Centri di conferenze, a condizione che sia effettivamente improbabile che l'ubicazione e i potenziali effetti dell'aiuto sui prezzi dirottino gli utenti da altri centri in altri Stati membri.

Piattaforme di informazione e di rete destinate ad affrontare direttamente i problemi della disoccupazione e i conflitti sociali in una zona predefinita e poco estesa.

I piccoli aeroporti o porti che servono prevalentemente un'utenza locale.

Il finanziamento di taluni impianti a fune e con capacità turistiche limitate.



AIUTI DI STATO

PR FESR CAMPANIA
2021 – 2027 – OP 1 –
OP2 – OP3 – OP4



AZIONE 1.1.1

RAFFORZARE E QUALIFICARE LA RICERCA E I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ECOSISTEMA REGIONALE R&I

L'azione è finalizzata a rafforzare e qualificare l'ecosistema regionale di Ricerca e Innovazione - nelle aree di specializzazione della Strategia RIS3 Campania – al fine di accompagnare le imprese regionali verso una transizione industriale, digitale e verde, accrescendo la resilienza dei settori economici produttivi e la presenza degli attori regionali nella catena del valore europeo.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.1.1 sono contenute al capo III sezione IV del GBER:

- Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
- Articolo 25 bis - Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità;
- Articolo 25 quater - Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati;
- Articolo 26 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca;
- Articolo 26 bis - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione;
- Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
- Articolo 30 - Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

A titolo esemplificativo le slide successive presenteranno il dettaglio degli art. 25 e 26 del GBER.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Il regolamento non è applicabile agli aiuti su ricerca e innovazione (capo 3, sezione 4 GBER) se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
 - ricerca fondamentale (RF);
 - ricerca industriale (RI);
 - sviluppo sperimentale (SS);
 - studi di fattibilità (SdF).

COSTI AMMISSIBILI



Le tipologie di costi ammissibili sono diverse a seconda dell'articolo attivato. Per l'art. 25 (progetti R&S) ad esempio:



spese per il personale;



costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, in ragione delle quote di ammortamento e dell'intensità di utilizzo;



costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, in ragione delle quote di ammortamento e dell'intensità di utilizzo;



costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza e i costi per le consulenze finalizzate al progetto di R&S;



spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Per questa tipologia di spesa è prevista, sotto determinate condizioni, l'opzione della semplificazione dei costi;



Per gli SdF i costi ammissibili sono quelli dello studio stesso.

INTENSITÀ DI AIUTO

a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

MAGGIORAZIONI

Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili.

DETTAGLIO MAGGIORAZIONI

a) **di 10 punti percentuali** per le medie imprese e **di 20 punti percentuali** per le piccole imprese;

b) **di 15 punti percentuali** se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI;
- viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte dell'accordo SEE;
- non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca che sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi;
- il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di R&S protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria;
- il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), del trattato;

c) **di 5 punti percentuali** se il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, § 3, lettera c), del trattato

d) **di 25 punti percentuali** se il progetto di ricerca e sviluppo:

- è stato selezionato da uno SM a seguito di una procedura aperta per partecipare congiuntamente da almeno tre SM o parti dell'accordo SEE;
- prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due SM o parti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o almeno tre SM o parti dell'accordo SEE se è una grande impresa;
- se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:
 - a) i risultati del progetto di R&S sono ampiamente diffusi in almeno tre SM o parti dell'accordo SEE;
 - b) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di R&S protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria.
- Le maggiorazioni declinate dalle lettere b, c, d delle slide precedenti non possono essere cumulate.
- Le intensità di aiuto per gli SdF possono essere aumentate del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.



CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Il regolamento non è applicabile agli aiuti su ricerca e innovazione (capo 3, sezione 4 GBER) se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente.
3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura è un prezzo di mercato.
4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.

COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di costi ammissibili sono diverse a seconda dell'articolo attivato. Per l'art. 26 (Infrastrutture di ricerca) ad esempio:


COSTI PER GLI INVESTIMENTI

MATERIALI

IMMATERIALI



INTENSITÀ DI AIUTO



L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.



La percentuale può essere aumentata fino al 60 % a condizione che almeno due Stati membri forniscano i finanziamenti pubblici o, per un'infrastruttura di ricerca valutata e selezionata a livello dell'Unione per la sua rilevanza strategica.



Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, viene istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

AZIONE 1.1.2 STIMOLARE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SOSTENERE IL POTENZIALE DELL'ECOSISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

L'azione persegue l'obiettivo di accrescere la competitività delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, nelle aree di specializzazione della Strategia RIS3 Campania. Tale obiettivo prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione scientifico-tecnologica, nonché la promozione di matching tra ambiti tecnologici e settori diversi, in grado di promuovere la cross-fertilisation e il coinvolgimento di attori pubblici e privati.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.1.2 sono contenute al capo III sezione IV del GBER:

- Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
- Articolo 25 bis - Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità;
- Articolo 25 ter - Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER (Consiglio Europeo delle Ricerche);
- Articolo 25 quater - Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati;
- Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
- Articolo 30 - Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Fermi restando gli esempi delle azioni precedenti, per questa azione, nelle slide successive si approfondirà quanto previsto dagli articoli 28 e 29.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il regolamento non è applicabile agli aiuti su ricerca e innovazione (capo 3, sezione 4 GBER) se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.

COSTI AMMISSIBILI



I costi ammissibili per l'art. 28 del GBER (Innovazione PMI);



i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti;



i costi di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione;



costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.


INTENSITÀ DI AIUTO

IL 50 % DEI COSTI AMMISSIBILI

INTENSITÀ DI AIUTO – MAGGIORAZIONI

il 100 % dei costi ammissibili per servizi di sostegno all'innovazione;

A condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220.000 EURO per beneficiario su un periodo di tre anni.



ART. 29 GBER

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Il regolamento non è applicabile agli aiuti su ricerca e innovazione (capo 3, sezione 4 GBER) se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Gli aiuti alle GI sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili

COSTI AMMISSIBILI



Le tipologie di costi ammissibili sono diverse a seconda dell'articolo attivato. Per l'art. 29 (innovazione dei processi e dell'organizzazione) ad esempio:



spese per il personale;



costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, in ragione delle quote di ammortamento e dell'intensità di utilizzo;



costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza e i costi per le consulenze finalizzate al progetto di innovazione;



spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;



Per gli SdF i costi ammissibili sono quelli dello studio stesso.

INTENSITÀ DI AIUTO

il 50 % dei costi ammissibili
per le PMI

il 15 % dei costi ammissibili per
le grandi imprese

AZIONE 1.1.3 PROMUOVERE LA CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI STARTUP INNOVATIVE E SPIN OFF, E L'ATTRAZIONE DI AZIENDE E CAPITALI.

L'azione è finalizzata alla promozione della creazione di nuova imprenditorialità ad alta intensità di conoscenza e del consolidamento di startup innovative e spin off della ricerca, oltre al rafforzamento dell'ecosistema regionale R&I per l'attrazione di nuove realtà aziendali (startup e Pmi innovative), attraverso processi di scoperta imprenditoriale (EDP), nelle aree di specializzazione della RIS3.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.1.3 sono contenute al capo III sezione IV del GBER:

- Articolo 22 – Aiuti alle imprese in fase di avviamento;
- Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
- Articolo 27 – Aiuti ai poli di innovazione;
- Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;

Fermi restando gli esempi delle azioni precedenti, per questa azione, nelle slide successive si approfondirà quanto previsto dall'articolo 22.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Il regolamento se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
 - non ha ancora distribuito utili;
 - sotto certe condizioni e con alcune deroghe, non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione.

INTENSITÀ DI AIUTO



1. prestiti con tassi di interesse non conformi a condizioni di mercato, con una durata fino a dieci anni e un importo nominale massimo da 1,1 a 2,2 milioni di EURO.



2. garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata fino a 10 anni e un importo massimo garantito da 1,65 milioni sino a 3,3 milioni di EURO. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.



3. sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino a un massimo di 1 milione di EURO in equivalente sovvenzione lordo.



4. incentivi fiscali alle imprese ammissibili fino ad un massimo di 1 milione di EURO.
condizioni di mercato, con una durata fino a dieci anni e un importo nominale massimo da 1,1 a 2,2 milioni di EURO.

1-4

5. Una combinazione dei punti da 1 a 4 delle due slide sull'intensità di aiuto



Gli importi dei massimali degli strumenti da 1 a 4 **possono essere raddoppiati nel caso di imprese innovative**



AZIONE 1.1.4 SOSTENERE LA SPERIMENTAZIONE DIF- FUSA E LA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA PER LA DEFINIZIONE DI PRO- DOTTI INNOVATIVI A BENEFICIO DI IM- PRESE E CITTADINI.

*L'Azione sostiene la sperimentazione volta all'applicazione di soluzioni tecno-
logiche di pronta realizzazione negli ambiti RIS3, inoltre promuove la doman-
da d'innovazione proveniente dalla PA al fine di diffondere l'innovazione pro-
veniente dall'ecosistema R&I generando nuovi mercati e migliorando i servizi
ai cittadini mediante il ricorso alle nuove tecnologie.*

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.1.4 sono contenute al capo III sezione IV del GBER:

- Articolo 22 – Aiuti alle imprese in fase di avviamento;
- Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
- Articolo 25 bis - Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità;
- Articolo 27 – Aiuti ai poli di innovazione;
- Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

Fermi restando gli esempi delle azioni precedenti, per questa azione, nelle slide successive si approfondirà quanto previsto dall'articolo 27.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Il regolamento se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Sono ammissibili le PMI e, sotto certe condizioni le grandi imprese.
3. Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi al proprietario del polo di innovazione.
4. In tutti i casi, ogni impresa deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili.
5. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti del polo e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi (compreso un margine ragionevole).
6. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.
7. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
8. Le **imprese diverse dalle PMI**, per accedere ai finanziamenti, devono realizzare:
 - progetti di ricerca promossi esclusivamente in collaborazione con PMI al fine di qualificare le relazioni di cooperazione con le PMI presenti sul territorio regionale;
 - investimenti produttivi (in imprese diverse dalle PMI) integrati con i progetti di ricerca promossi in collaborazione con PMI di cui al punto sopra, esclusivamente riferiti all'acquisto di attrezzature e tecnologie funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e solo tramite strumenti finanziari. **In deroga, per le small-mid cap è prevista la sovvenzione.**

SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTO



I costi ammissibili per le spese di investimento sono tutte quelle relative ad investimenti materiali e immateriali.

INTENSITÀ DI AIUTO E MAGGIORAZIONI

IL 50 % DELLE SPESE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Maggiorazione del 15% per regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (art. 107 § 3 lett. a TFUE)

Maggiorazione del 5% laddove l'investimento non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (art. 107 § 3 lett. c TFUE)

AZIONE 1.2.1 SOSTENERE POLITICHE ATTIVE PER LA PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE

L'azione intende ridurre il digital divide tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, promuovere l'ulteriore sviluppo delle conoscenze – anche attraverso interventi di formazione e capacitazione di cittadini e operatori pubblici e privati – nonché migliorare piattaforme, procedure e servizi pubblici digitali.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.2.1 sono contenute al capo III sezione IV del GBER:

- Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
- Per quanto attiene al dettaglio di condizioni di ammissibilità, spese ammissibili e intensità di aiuto si faccia riferimento alle pertinenti sezioni della azione 1.1.2.



AZIONE 1.2.2

SOSTENERE POLITICHE ATTIVE PER LA PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE

L'azione mira a creare nuovi ecosistemi o sviluppare nuove funzionalità/prodotti/processi per quelli esistenti.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.2.2 sono contenute al capo III sezione IV del GBER:

- Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
- Articolo 53 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

Fermi restando gli esempi delle azioni precedenti, per questa azione, nelle slide successive si approfondirà quanto previsto dall'articolo 53, atteso che fra gli investimenti attivabili il PR prevede «*umentare la competitività dell'intero sistema regionale culturale e turistico valorizzato in chiave digitale introducendo interventi di digitalizzazione finalizzati a valorizzare e rendere più fruibili i beni culturali materiali e immateriali e promuovendo l'utilizzo delle tecnologie IoT e AI orientati al miglioramento dell'esperienza di fruizione e alla ottimizzazione della conservazione, al conseguimento di uno Spazio europeo dei dati per il patrimonio culturale*».

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Gli aiuti sono concessi per le seguenti attività:
 - musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
 - il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
 - il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
 - eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
 - attività di educazione culturale, artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

FORME DI AIUTO

AIUTI ALL'INVESTIMENTO

COSTI AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI



Costi degli investimenti materiali e immateriali



i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;



i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;



i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;



i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, **compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie**, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;



i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto

INTENSITÀ DI AIUTO E LIMITAZIONI

Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante (previsione) o recuperato. Un utile ragionevole è consentito.

Per gli aiuti che non superano 1 milione di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato in alternativa alla previsione o al recupero all'80 % dei costi ammissibili.

Per la pubblicazione di musica e opere letterarie, l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante (previsione) o recuperato. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, inclusi i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti.

OBIETTIVO SPECIFICO: RSO1.3. RAFFORZARE LA CRESCITA SO- STENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVO- RO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI IN- VESTIMENTI PRODUTTIVI (FESR), AZIONI 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4

*Questo obiettivo viene realizzato tramite quattro azioni distinte: **Azione 1.3.1** - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese, **Azione 1.3.2** - Promuovere nuove opportunità di mercato, anche in chiave di sostenibilità e innovazione, **Azione 1.3.3** - Sostenere l'attivazione di un processo di trasformazione digitale, lo sviluppo e la diffusione dell'Information and Communications Technology (ICT) di frontiera, **Azione 1.3.4** - Supporto alla nascita di nuove imprese e all'avvio di attività imprenditoriali. Per tutte queste azioni la comune base giuridica utilizzabile è l'art. 14. Per alcuni sub ambiti di determinate azioni si possono individuare basi giuridiche integrative per le quali si rinvia alle parti pertinenti di questa presentazione.*

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 14 - Aiuti a finalità regionale agli investimenti (tutte le azioni)
Articolo 22 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (azione 1.3.1, 1.3.4)
Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (azioni 1.3.1., 1.3.2)

Fermo restando quanto indicato per gli artt. 22 e 29 nelle precedenti slide, in questa si farà un approfondimento per l'art. 14

PR FESR CAMPANIA 2021 – 2027 – OP2

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ ART. 13 GBER

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE NON SI APPLICANO NEI SEGUENTI CASI:

aiuti sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica (cfr. Art. 2(46) GBER;

i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica

aiuti a favore del settore dei **trasporti** e delle relative infrastrutture

agli aiuti a favore della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di **energia** e delle **infrastrutture energetiche**

agli aiuti nel settore della **banda larga**, a eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento

aiuti a favore dei settori **siderurgico**, della **lignite** e del **carbone**

aiuti al *funzionamento* concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale»

PR FESR CAMPANIA 2021 – 2027 – OP1

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ ART. 14 GBER

- l'**investimento** – completato - è **mantenuto nella zona interessata** per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI;
- **tranne per le PMI** o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli **attivi** acquisiti devono essere **nuovi**;
- nel caso **di aiuti concessi alle GI per un cambiamento fondamentale del processo di produzione**, i costi ammissibili superano l'**ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti**;
- nel caso di **aiuti concessi alle GI o alle PMI** a favore della **diversificazione di uno stabilimento esistente**, i costi ammissibili superano **almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati**, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'**avvio dei lavori**.

Art. 2(23) GBER - «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Attivi immateriali – condizione di ammissibilità:

- a) sono utilizzati **esclusivamente nello stabilimento** beneficiario degli aiuti;
- b) sono **ammortizzabili**;
- c) sono **acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente**; e
- d) devono **figurare all'attivo dell'impresa** che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (**tre anni per le PMI**).

GI: i costi degli attivi immateriali sono ammissibili **non oltre il 50% dei costi totali** d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

- Gli **investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo)** entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento;
- Il **beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25%** dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una **forma priva di qualsiasi sostegno pubblico**;
- Il beneficiario conferma che non ha effettuato una **delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale** per il quale è richiesto l'aiuto, **nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale** per il quale è richiesto l'aiuto. Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento.



CFR. ART. 66 RDC



DELOCALIZZAZIONE ART. 2(61BIS) GBER

DEFINIZIONE

Il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato).

Vi è **trasferimento** se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

AIUTI AREE ART. 107(3)(A) TFUE

Possono essere concessi aiuti per qualsiasi forma di **investimento iniziale**, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.

INVESTIMENTO INIZIALE

- a) investimento in **attivi materiali e immateriali** relativo a una o più delle seguenti attività:
- la creazione di un **nuovo stabilimento**;
 - l'**ampliamento della capacità** di uno stabilimento esistente;
 - la **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
 - un **cambiamento fondamentale del processo di produzione** complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale

COSTI AMMISSIBILI

- a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;
- c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

ATTIVI MATERIALI

attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

ATTIVI IMMATERIALI


attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

COSTI SALARIALI

importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

INTENSITÀ DI AIUTO

L'intensità di aiuto non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.



AZIONE 1.4.1 SVILUPPARE LE COMPETENZE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE, LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE E L'IMPREN- DITORIALITÀ

L'azione intende favorire la transizione del sistema produttivo regionale verso la smart e green economy, anche in sinergia con quanto previsto in OP4, sviluppando e rafforzando le competenze del capitale umano per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative volte anche a consolidare modelli di produzione e di consumo sostenibili. L'azione agirà in complementarietà con la FSE+

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Le basi giuridiche per l'azione 1.4.1 sono:

- Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
- Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
- Articolo 31 – Aiuti alla formazione;

Fermo restando quanto indicato nelle slide precedenti per gli artt. 25 e 29, in questa sede si procederà ad approfondire le tematiche relative all'articolo 31.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. Il regolamento se dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

COSTI AMMISSIBILI



le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;



i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, (viaggio, i materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamenti degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;



i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;



le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

INTENSITÀ DI AIUTO E MAGGIORAZIONI



Intensità di aiuto non superiore al 50%



Maggiorazioni

1. 10% se partecipano lavoratori svantaggiati o con disabilità;
2. 10% se gli aiuti sono concessi alle medie imprese, 20% piccole imprese;
3. le imprese marittime sono finanziate sino al 100% sotto certe condizioni;



4. incentivi fiscali alle imprese ammissibili fino ad un massimo di 1 milione di EURO;



5. Una combinazione dei punti da 1 a 4 delle due slide sull'intensità di aiuto;



Gli importi dei massimali degli strumenti da 1 a 4 possono essere raddoppiati nel caso di imprese innovative.

PR FESR CAMPANIA 2021 – 2027 – OP2

AZIONE 2.1.1 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E MIGLIORA- MENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DI IMPRESE

L'azione è finalizzata alla promozione di efficientamento, sostenibilità e risparmio energetico delle imprese, conseguendo in media, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra [...], attraverso la riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme UE che sono già state adottate e sono in vigore;
2. possono essere concessi aiuti per conformarsi a **norme UE adottate, ma che non sono ancora in vigore**, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma;
3. non si applica agli aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, né per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

COSTI AMMISSIBILI

costi degli **investimenti supplementari necessari** per conseguire il **livello più elevato di efficienza energetica** determinati **confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale** caratterizzato dall'**assenza dell'aiuto**.

Confronto dei costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'**assenza dell'aiuto**.

CASO 1

scenario controfattuale =
investimento meno efficiente
sotto il profilo energetico



costi ammissibili =
differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico

CASO 2

scenario controfattuale =
effettuare lo stesso investimento in un momento successivo



costi ammissibili =
differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo

CASO 3

scenario controfattuale =
mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti



costi ammissibili =
differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti

CASO 4

scenario controfattuale =
Leasing



costi ammissibili =
differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno efficienti sotto il profilo energetico in assenza dell'aiuto

ALTERNATIVA AL confronto dei costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'**assenza dell'aiuto**

CASO 5

Investimento = chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico

costi ammissibili = costi totali dell'investimento

INTENSITÀ DI AIUTO

INTENSITÀ BASE	MAGGIORAZIONI 1		MAGGIORAZIONI 2	
	MI	PI	Art. 107(3) (a) TFUE	Art. 107(3) (c) TFUE
30%	10%	20%	15%	5%

INTENSITÀ DI AIUTO**100%**

A condizione che gli aiuti siano concessi nel quadro di una procedura che soddisfa le seguenti condizioni:

1. si tratta di una procedura di gara competitiva (Art. 2(38) GBER): una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;
2. la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande;
3. durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;
4. gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;
5. almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte è definito in termini di aiuti che incidono sul contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di energia risparmiata o di efficienza energetica conseguita.

COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

DEROGA

i costi ammissibili possono essere determinati **senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva** e corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 sono **ridotte del 50%**.



2.2.1

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI

L'azione di sostegno alle fonti rinnovabili dovrà prevedere, in via prioritaria, interventi per promuovere l'autoconsumo termico ed elettrico di comunità energetiche favorendo l'accumulo. Tali interventi saranno anche a integrazione degli interventi di efficientamento energetico. Si incentiveranno le comunità energetiche promosse da Comuni e/o agglomerati produttivi, per i benefici ambientali, economici e sociali attesi a livello locale.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 43 - Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

1. non si applica all'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile;
2. si applica solo in caso di progetti con una **capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW** da tutte le fonti rinnovabili, fatta eccezione unicamente per l'**energia eolica**, per la quale gli aiuti sono concessi a impianti con una **capacità installata inferiore o pari a 18 MW**.

COSTI AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE AIUTO

- **Costi supplementari netti (deficit di finanziamento)** necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, **rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti.**
- La valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una **procedura di gara competitiva.**
- **Gli aiuti sono concessi solo per la durata del progetto.**

Gli aiuti sono concessi:

- a) sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato, oppure
- b) sotto forma di **contratto** per differenza in cui i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato
- non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi.

SOLUZIONI ALTERNATIVE

Definizione di una misura di sostegno alle Comunità Energetiche al di fuori del campo di applicazione dell'Art. 107(1) TFUE

Concessione di aiuti in «de minimis» sotto forma di OSC se l'importo del progetto è \leq 200K€, anche senza OSC se l'importo del progetto è superiore a quella soglia

AZIONE 2.6.1 PROMUOVERE LA TRANSIZIONE VER- SO UN'ECONOMIA CIRCOLARE E L'INNO- VAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONALE NELL'AMBITO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

creazione di filiere produttive di settore per garantire una rete integrata di impianti specializzati nel riciclaggio, recupero di materia e nella trasformazione dei rifiuti in materia prima-seconda;

creazione di filiere produttive di settore per garantire una rete integrata di impianti specializzati nel riciclaggio, recupero di materia e nella trasformazione dei rifiuti in materia da riutilizzare nei cicli produttivi.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 14 - Aiuti a finalità regionale agli investimenti;

Articolo 47 - Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare;

Fermo restando quanto indicato nelle slide sopra per l'art. 14 (RSO 1.3) si farà un approfondimento per l'art. 47.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI


Investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse che comportano:

- 1**
 - **una riduzione netta delle risorse consumate** (ad eccezione dell'energia) **per ottenere una determinata quantità di produzione** rispetto a un processo produttivo preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternativi elencati al paragrafo 7*. La riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse; **e/o**
 - la **sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie** (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);
- 2**
 - **investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti**, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal **beneficiario**;
 - o **investimenti** per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti **prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati**, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;
- 3**
 - **investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze** generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o non utilizzati in maniera efficiente;
 - **investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.**

- (*) Cfr. più avanti, «scenari controfattuali»

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

- non si applica alle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia;
- gli aiuti non esonerano le imprese che producono rifiuti, dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti che sono a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale;
- gli aiuti non incentivano la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse;
- **non si applica a investimenti connessi a tecnologie che già costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione;**
- non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore;
- possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate, ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.



1

COSTI AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE AIUTO

Costi supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente quali uno scenario controfattuale ...

consistente in un **investimento comparabile** che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o pre-esistente **senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse**

consistente nel **trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa** nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4(1), Dir. 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse

consistente in un **investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria**, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostenibile con il prodotto primario

2

COSTI AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE AIUTO

TOTALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO

CONDIZIONI

Se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente

OPPURE

Se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento

INTENSITÀ DI AIUTO

INTENSITÀ BASE	MAGGIORAZIONI 1		MAGGIORAZIONI 2	
	MI	PI	Art. 107(3) (a) TFUE	Art. 107(3) (c) TFUE
40%	10%	20%	15%	5%



AZIONE 2.7.1

SVILUPPARE IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI IN AMBITO URBANO E EXTRA-URBANO E RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE PROTETTE

In linea con le Strategie "EU Biodiversity 2030" e quella "Nazionale per la biodiversità", nonché con gli obiettivi della Rete Natura 2000 l'azione punterà alla promozione, progettazione e gestione delle infrastrutture verdi e blu (ecosistemi acquatici) al fine di sostenere la protezione e la preservazione della natura e degli ambienti naturali, nonché il monitoraggio e il miglioramento della qualità delle acque, dell'aria e del suolo. Saranno sostenuti, tra gli altri, interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici che potranno, inoltre, avere anche impatti positivi sulla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 45 - Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.



Se i potenziali beneficiari non svolgono alcuna attività economica, la misura di sostegno può essere definita al di fuori del campo di applicazione dell'Art. 107(1) TFUE



CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

- aiuti concedibili per il **ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione;**
- non si applica agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;
- non si applica agli aiuti per il risanamento o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche e di attività minerarie o estrattive
- **rispetto del principio «chi inquina paga».**

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

- la **riparazione dei danni ambientali**, compresi i danni alla qualità del suolo, alle acque di superficie, alle falde freatiche o all'ambiente marino;
- il **ripristino degli habitat** naturali e degli **ecosistemi** in uno stato degradato;
- la **tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi** allo scopo di contribuire al conseguimento di buone condizioni degli ecosistemi o di tutelare ecosistemi già in buone condizioni;
- l'attuazione di **soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.**

COSTI AMMISSIBILI

investimenti finalizzati alla riparazione dei danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi



costi sostenuti per i lavori di risanamento o ripristino, al netto dell'incremento di valore del terreno o della proprietà

investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità



costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla protezione o al ripristino della biodiversità o all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione

INTENSITÀ DI AIUTO

investimenti finalizzati alla riparazione dei danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi



100%

investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità



70%

MAGGIORAZIONI

MI

PI

10%

20%

AZIONE 3.1.1

SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E AMBIENTALE DEL SISTEMA PORTUALE REGIONALE (TEN-T)

Sistemazione e riqualificazione strutturale e ambientale di opere infrastrutturali già esistenti e finanziati nel corso della programmazione 2014-2020 (ad esempio, consolidamento e dragaggio dei fondali, risanamento e messa in sicurezza delle banchine, cold ironing, etc.).

Interventi di miglioramento della sicurezza e mitigazione del rischio ambientale sulle infrastrutture aeroportuali esistenti.

AZIONE 3.2.4

RAFFORZARE LA VOCAZIONE DI GATEWAY DI ACCESSO DEI PORTI REGIONALI

L'obiettivo è rafforzare la vocazione di gateway di accesso ai mercati regionali delle infrastrutture portuali interessate da servizi di TPL e garantire lo sviluppo di una economia del mare e del sistema turistico. Riqualificazione, anche in chiave digitale e energetica, messa in sicurezza e ammodernamento dei porti regionali.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 56 ter - Aiuti a favore dei porti marittimi

FUORI CAMPO APPLICAZIONE ART. 107(1) TFUE

Attività riconducibili all'**esercizio dei poteri pubblici dello SM:**

ad esempio:

- controllo del traffico;
- protezione e resilienza contro condizioni meteorologiche estreme, deriva costiera, onde/maree, inondazioni ed erosione costiera;
- polizia;
- dogane;
- sorveglianza antinquinamento;
- controllo e sicurezza della navigazione, compresi i fari;

o **nel caso in cui non venga utilizzato per offrire beni o servizi su un mercato**

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

- **non sono concessi aiuti per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento che forniscono le navi di combustibili fossili**, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto (GPL);
- costi **per le attività non connesse al trasporto**, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili;
- **concessione**, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo sono **assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni**;
- le **infrastrutture** portuali sovvenzionate sono messe **a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato**.

COSTI AMMISSIBILI


- investimenti per la **costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento** delle infrastrutture portuali;
- investimenti per la **costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso**;
- **il dragaggio**;
- per aiuti alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo: costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle **infrastrutture di ricarica o di rifornimento** e anche i costi di investimento nella **produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio** dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno.

Art. 2(157) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine e le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e le infrastrutture di ricarica e di rifornimento nei porti che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo a veicoli, attrezzature mobili di terminal e attrezzature mobili di assistenza a terra.

DETERMINAZIONE DELL'AIUTO E INTENSITÀ MASSIME

L'importo dell'aiuto non supera la **differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio.**

Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero



L'intensità di aiuto non supera il 100%

Per gli aiuti che non superano 5,5 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili

Alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 in precedenza esposti

AZIONE 4.6.1

VALORIZZARE IL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO NELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE

Obiettivo dell'azione è accrescere il tasso di partecipazione alla cultura, intesa in tutte le sue forme, al fine di promuovere conoscenza e creatività, finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze, all'inclusione e innovazione sociale, all'ampliamento della partecipazione culturale di cittadini, imprese e comunità, all'aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale, che possono generare opportunità lavorative di qualità.

BASI GIURIDICHE APPLICABILI

Articolo 53 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Si rinvia a quanto esposto in merito all'azione 1.2.2

Articolo 14 - Aiuti a finalità regionale agli investimenti

Si rinvia a quanto esposto in merito al RSO 1.3

AIUTI DI STATO

ADS APPLICAZIONE
OSC



CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

- L'operazione è sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi;
- la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Se il costo totale di un'operazione non supera € 200.000, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

AIUTI DI STATO

Misura di sostegno che ricade nell'ambito di applicazione dell'Art. 107(1) TFUE

DE MINIMIS

Misura di sostegno che NON ricade nell'ambito di applicazione dell'Art. 107(1) TFUE

Costo totale operazione $\leq 200\text{K€}$

Costo totale operazione $> 200\text{K€}$

Applicazione OSC

Costi reali applicabili

AIUTI DI STATO

IPOTESI DI APPLICAZIONE



PREMESSA

La presente sezione illustra, limitatamente agli elementi essenziali riconducibili alla applicazione delle norme in materia di AdS, l'articolazione dei contenuti delle misure sostegno attivabili in relazione ad alcune delle Azioni del Programma FESR Campania 2021 – 2027 (PR).

In particolare, in coda alle ipotesi di cui sopra, sono riportati - sotto forma di scheda sintetica, in relazione a tre Azioni del PR - quegli elementi che, sotto il profilo delle norme in materia di AdS maggiormente pertinenti, dovranno essere trattati nel dispositivo che disciplina la concessione del sostegno. Le ipotesi formulate si limitano ad alcuni tra gli scenari attuativi possibili delle Azioni del Pr prese in considerazione: non si può infatti escludere che, nel contesto di una delle Azioni trattate, si configuri un sostegno collocantesi al di fuori del campo di applicazione delle norme in materia di AdS, né si intende, con i casi presi in considerazione, trattare esaustivamente l'ampia gamma delle misure di sostegno che, sulla base del contenuto programmatico, potrebbero essere poste in essere dall'Amministrazione regionale.



AZIONE 2.1.1 - RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DI IMPRESE

L'ipotesi qui formulata fa riferimento al caso di una misura di sostegno *“finalizzata alla promozione di efficientamento, sostenibilità e risparmio energetico delle imprese”* con particolare riferimento a quanto al testo del PR ove recita *“[...] riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive. Tra gli altri, saranno finanziati: l'efficientamento energetico delle strutture (involucro, illuminazione etc.), introduzione di dispositivi e tecnologie ad elevato rendimento energetico e/o per l'abbattimento delle emissioni di gas climalteranti nei cicli produttivi, sistemi domotici di telecontrollo, anche associati ad interventi finalizzati alla sostenibilità del conto energetico (ad esempio sistemi di razionalizzazione dei consumi, produzione da FER per autoconsumo)”*.

INVESTIMENTI PER MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Item	BASE GIURIDICA E CATEGORIA DI AIUTO
------	-------------------------------------

Ipotesi	Reg. 651/2014 Art. 38 Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici Art. 38 bis - Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici
---------	---

note	Si considera qui la possibilità di intervenire a sostegno della realizzazione di investimenti per misure di efficienza energetica applicando, alternativamente o congiuntamente all'Art. 38, l'Art. 38bis GBER.
------	---

Di seguito si riportano le condizioni di applicabilità che, nel contesto del dispositivo, dovranno determinare condizioni di accesso alla misura di sostegno, ovvero requisiti di ammissibilità da verifica.

Art. 38 Condizioni di applicabilità:

- non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme UE che sono già state adottate e sono in vigore;
- possono essere concessi aiuti per conformarsi a norme UE adottate, ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma;
- non si applica agli aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, né per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale;
- non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme UE che sono già state adottate e sono in vigore;
- non si applica agli aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento
- Gli aiuti rendono possibile **un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno : i)** il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti; **ii)** il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate

non rappresentano più del 30% della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica; **iii)** il 10% rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE.

- Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell'edificio

Item **BENEFICIARI**

Ipotesi	PMI Come segnalato sopra, nel caso di intervento sugli edifici, il dispositivo contiene la condizione che il Beneficiario sia il proprietario o il locatario dell'edificio in questione.
---------	---

note	Nel caso di sovvenzione le <i>"imprese diverse da PMI"</i> potrebbero essere ammissibili in forza di quanto disposto dall'Art. 5(2)(b) del Reg. 1058/2021.
------	--

Item **SPESA AMMISSIBILE – ART. 38**

Ipotesi	Costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto. Gli scenari controfattuali possono riferirsi a: 1. investimento meno efficiente sotto il profilo energetico
---------	---

2. investimento effettuato in un momento successivo
3. investimento consistente in manutenzione, riparazione, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti;
4. investimento in leasing di attrezzature meno efficienti sotto il profilo energetico in assenza dell'aiuto.
5. In alternativa, **ove l'investimento sia chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica** per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, **i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.**

note Si consideri che ove si volesse far ricorso al caso di ammissibilità dei *"costi totali dell'investimento"*, l'individuazione dei costi ammissibili nel dispositivo dovrebbe essere tale da includere esclusivamente i costi riconducibili all'efficientamento energetico.

Item **SPESA AMMISSIBILE – ART. 38BIS**

Ipotesi Costi complessivi dell'investimento

note Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio – per assicurare il rispetto di tale condizione, con riferimento all'Art. 38bis, il dispositivo dovrebbe comunque riportare una articolazione dei costi ammissibili più puntuale del mero riferimento ai costi complessivi dell'investimento.

Il raggiungimento di più elevati livelli di efficienza dell'edificio può comprendere il sostegno a interventi quali quelli individuati al par. 7 dell'Art. 38bis, ovvero: a) l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore; **b)** l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco.

L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua; **c)** il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature; **d)** la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica a uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio; **e)** l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà; **f)** gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.

Item **FORMA DEL CONTRIBUTO**

Ipotesi Sovvenzione

Item **INTENSITÀ MASSIMA AIUTO – ART. 38**

Ipotesi Imprese diverse da PMI 30%
Medie imprese 55%
Piccole Imprese 65%

Item **INTENSITÀ MASSIMA AIUTO – ART. 38BIS**

Ipotesi Medie Imprese 55%
Piccole imprese 65%

note Il par. 16 prevede che *“L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza*

energetica degli edifici esistenti, laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento".

Sulla scorta di quanto sopra, individuata la condizione di applicazione dell'Art. 38bis relativamente al livello base di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, la disposizione di cui sopra potrebbe essere integrata al dispositivo così da applicare l'intensità maggiorata ai casi di specie.

Item **IMPORTO MASSIMO AIUTO**

Ipotesi Da definire se del caso

Item **APPLICABILITÀ OSC**

note L'applicazione di OSC al caso della presente misura di sostegno, fatte salve quelle voci di spesa ammissibile che potrebbero essere trattate sulla base di disposizioni del RDC che dispongono tassi che non necessitano della definizione di un metodo, richiederebbe una forma di standardizzazione degli interventi che potrebbe non essere desiderabile. L'applicazione del GBER, in ogni caso, esclude l'obbligo di applicazione di cui all'Art. 53(2) RDC:

Item **SETTORI DI INTERVENTO**

Ipotesi 040. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica.

Item **PUNTI DI ATTENZIONE**

note Si mette in evidenza che nel caso di eventuale ricorso al **Reg. 1407/2013 “de minimis”**, nel caso di importo totale dell’operazione inferiore ai 200 K€, sarà necessario valutare le possibili implicazioni connesse alla applicazione dell’Art. 53(2) RDC.



AZIONE 2.6.1 - PROMUOVERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONALE NELL'AMBITO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Le ipotesi di seguito riportate si riferiscono a quella componente dell'Azione che è volta a sostenere *“la creazione di filiere produttive di settore per garantire una rete integrata di impianti specializzati nel riciclaggio, recupero di materia e nella trasformazione dei rifiuti in materia prima-seconda”, ovvero “creazione di filiere produttive di settore per garantire una rete integrata di impianti specializzati nel riciclaggio, recupero di materia e nella trasformazione dei rifiuti in materia da riutilizzare nei cicli produttivi”.*

Item **BASE GIURIDICA E CATEGORIA DI AIUTO**

Ipotesi	Reg. 651/2014 Art. 47 Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare.
---------	---

note	<p>Condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si applica alle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia; • gli aiuti non esonerano le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti che sono a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale; • gli aiuti non incentivano la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse; • non si applica a investimenti connessi a tecnologie che già costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione;
------	--

- non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore;
- possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate, ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

Item

SPESA AMMISSIBILE

Ipotesi

a) Costi supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente quali uno scenario controfattuale

- consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
- consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4(1), Dir. 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario;

b) Totale dei costi di investimento se:

- l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, oppure

- il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento

Ammissibilità temporale della spesa: Le spese saranno ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto (Art. 6).

note L'Art. 47 definisce puntualmente gli investimenti ammissibili i cui costi possono essere ammissibili:

FORMA DEL CONTRIBUTO

Ipotesi Sovvenzione, Finanziamento Agevolato

note In questa sede si prescinde dalla possibilità di ulteriori forme di sostegno che potrebbero essere utilizzate nel contesto di SF e/o del ricorso a sostegno sotto forma di credito di imposta sulla base di norme nazionali appositamente definite e applicabili

Item **INTENSITÀ MASSIMA AIUTO**

Ipotesi 75% Piccole Imprese
65% Medie imprese

Item **IMPORTO MASSIMO AIUTO**

Ipotesi Da definire se del caso

Item **APPLICABILITÀ OSC**

note In linea di massima, non applicabili.

Item

SETTORI DI INTERVENTO

Ipotesi

071. Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime - **072.** Utilizzo di materiali riciclati come materie prime

note

Il codice 072 è applicabile *“Se l’obiettivo della misura è convertire almeno il 50%, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie”*. Pertanto, il dispositivo dovrà trattare tale condizione eventualmente prevedendo il caso quale condizione di premialità (il documento adottato dal CdS comprende il seguente criterio di premialità: *“Imprese che abbiano incrementato la quantità di materie prime “seconde” utilizzate”*)

Item

PUNTI DI ATTENZIONE

note

L'applicazione dell'Art. 47 comporta innegabilmente un maggiore livello di complessità, ma sembrerebbe più pertinente con le finalità dell'Azione.

In alternativa al ricorso all'Art. 47, potrebbe essere preso in considerazione il ricorso **all'Art. 14 GBER**: in questo caso l'applicazione della categoria di aiuto in questione dovrebbe comunque far riferimento a tipologie di investimento ammissibile per quanto possibile riconducibili alle tipologie di investimento di cui all'Art. 47 GBER e ciò per assicurare coerenza con le finalità della misura di sostegno alle finalità del PR.

Item **BASE GIURIDICA E CATEGORIA DI AIUTO**Ipotesi **Reg. 651/2014 - Art. 14 Aiuti a finalità regionale**

note In relazione alla possibilità che si dia corso alla finalità del PR, ovvero all'insediamento di nuove imprese, a tal fine sarebbe opportuno limitare la concessione del sostegno al caso della **"creazione di un nuovo stabilimento"** tra le opzioni di cui all'Art. 2(49)(a) GBER.

Condizioni di applicabilità:

- non applicabile ai casi esclusi ex Art. 13 GBER;
- l'investimento – completato - è mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI; tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi;
- nel caso di aiuti concessi alle GI per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti;
- nel caso di aiuti concessi alle GI o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento;
- Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'inve-

stimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento.

Item **BENEFICIARI**

Ipotesi PMI

note Le imprese diverse da PMI non sono ammissibili sulla base di quanto all'Art. 5(2) del Reg. 1058/2021

Item **SPESA AMMISSIBILE**

Ipotesi Art. 14 - Costi degli investimenti materiali e immateriali
Ammissibilità temporale della spesa: Le spese saranno ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto (Art. 6).

note Si applicano le definizioni di cui ai punti 29 e 30 dell'Art. 2 GBER:
 29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
 30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Item **FORMA DEL CONTRIBUTO**

Ipotesi Sovvenzione

Item **INTENSITÀ MASSIMA AIUTO**

Ipotesi Art. 14
60% Piccole Imprese
50% Medie imprese

Item **IMPORTO MASSIMO AIUTO**

Ipotesi Da definire se del caso

Item **APPLICABILITÀ OSC**

note In linea di massima, non applicabili.

Item **SETTORI DI INTERVENTO**

Ipotesi 071. Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime.
072. Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza.

note Il codice 072 è applicabile *“Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50%, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie”*. Pertanto, il dispositivo dovrà trattare tale condizione eventualmente prevedendo il caso quale condizione di premialità (il documento adottato dal CdS comprende il seguente criterio di premialità: *“Imprese che abbiano incrementato la quantità di materie prime “seconde” utilizzate”*).

item

PUNTI DI ATTENZIONE

note

L'investimento in attivi materiali e immateriali, sostenuto in base all'Art. 14, è relativo a una o più delle seguenti attività: **a)** la creazione di un nuovo stabilimento; **b)** l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; **c)** la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o **d)** un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.



AZIONE 4.6.1 VALORIZZARE IL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO NELLO SVILUPPO ECO- NOMICO, PER L'INCLUSIONE E L'INNOVA- ZIONE SOCIALE

Ferme restando le indicazioni programmatiche, l'ipotesi qui formulata contempla la possibilità che gli interventi oggetto del sostegno del PR coinvolgano soggetti che svolgono attività economica – questa possibilità non esclude il coinvolgimento di attori quali cittadini e comunità sia sotto il profilo delle finalità degli interventi oggetti del sostegno sia attraverso forme di partecipazione attiva alla definizione dei contenuti progettuali.

È fatta salva la possibilità che l'azione comprenda misure di sostegno al di fuori del campo di applicazione dell'Art. 107(1) TFUE.

Item **BASE GIURIDICA E CATEGORIA DI AIUTO**

Ipotesi	Reg. 651/2014 Art. 53 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
---------	---

La Base giuridica indicata non contempla particolari condizioni di applicazione, ma individua finalità che sembrerebbero coerenti con i contenuti dell'Azione. Infatti gli aiuti sono concedibili per i seguenti obiettivi e attività culturali: **a)** musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche; **b)** il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio

culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro; **c)** il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale; **d)** eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe; **e)** attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie; **f)** scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

item **BENEFICIARI**

Ipotesi	Pubbliche Amministrazioni (e suoi Enti strumentali ed in house); Altri Enti Pubblici; Enti del Terzo Settore, imprese
---------	---

item **SPESA AMMISSIBILE**

Ipotesi	Investimenti materiali e immateriali
---------	--------------------------------------

note Si applicano le definizioni di cui ai punti 29 e 30 dell'Art. 2 GBER:
 29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
 30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Item Il par. 4 individua in particolare le seguenti tipologie di investimento: **a)** i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità; **b)** i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del

patrimonio culturale; **c)** i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione; **d)** i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille ed esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori; **e)** i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

Item **FORMA DEL CONTRIBUTO**

Ipotesi Sovvenzioni

Item **INTENSITÀ MASSIMA AIUTO**

Ipotesi 80%

Item **IMPORTO MASSIMO AIUTO**

Ipotesi 2,2 M€

note L'ipotesi qui formulata fa riferimento alla possibile applicazione del par. 8 dell'Art. 53. In alternativa, per interventi di più elevato importo e/o nel caso si intenda procedere con diverse intensità di aiuto, quest'ultimo dovrà essere determinato in base al par. 6 che prevede quanto segue *“gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato*

operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante".

Item **APPLICABILITÀ OSC**

note Da verificare in considerazione degli orientamenti, dell'Amministrazione, relativi ai contenuti delle operazioni oggetto del sostegno, ma tendenzialmente non applicabili.

Item **SETTORI DI INTERVENTO**

Ipotesi 166. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali









Codice ISBN: 9788894254235

IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Regione Campania

Sedel legale

Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli

Sede operativa

Via Generale Giordano Orsini, 40 – 80132 Napoli

Tel.: 0811 8901333

Centro Direzionale Isola E3 – 80143 Napoli

Tel.: 0811 8893690

info@ifelcampania.it

www.ifelcampania.it

